



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA "LA SAPIENZA"

Rip.II Sett. I AA.GG.
Prot. n. 0033170

Roma 03/07/2006

Con preghiera di affissione e diffusione a tutto il personale

Oggetto: Godimento ferie - Comunicazioni.

Il contratto collettivo nazionale di lavoro del personale tecnico-amministrativo del comparto università per il biennio economico 2004-2005, sottoscritto in data 28 marzo 2006, ha modificato il comma 12 dell'art.28 del CCNL del 9/8/2000, circa i tempi di fruizione delle ferie.

Si ritiene segnatamente richiamare, pertanto, e riportare con la presente circolare, le disposizioni che attengono il corretto utilizzo dell'istituto in oggetto.

Le ferie vanno pianificate e fruito nel corso di ciascun anno solare, secondo le richieste del dipendente e previa autorizzazione del responsabile della struttura di appartenenza, tenuto conto delle esigenze di servizio. Possono essere altresì frazionate in più periodi nel corso dell'anno. La fruizione delle ferie dovrà avvenire nel rispetto dei turni prestabiliti, garantendo al dipendente che ne abbia fatto richiesta il godimento di almeno due settimane continuative di ferie nel periodo 1 giugno-30 settembre. Qualora, durante tale periodo, sia programmata la chiusura di più di una settimana consecutiva della struttura in cui presta servizio, il dipendente che non voglia usufruire delle ferie, può chiedere, ove possibile, di prestare servizio presso altra struttura, previo assenso del responsabile, ferme restando le mansioni della categoria ed area professionale di appartenenza.

Atteso, pertanto, che **le ferie del corrente anno solare andranno godute entro e non oltre il 31.12.2006**, si evidenzia che un eventuale differimento di quelle non fruito nel termine indicato, potrà essere giustificato esclusivamente qualora sopravvenga una causa di **comprovata impossibilità**.

In tal senso devono ritenersi cause di comprovata impossibilità della fruizione delle ferie:

- ✍ assenze per malattia o altre analoghe forme di assenza del dipendente non prevedibili e, pertanto, non programmabili;
- ✍ motivi di servizio straordinari e, quindi, come sopra, non prevedibili e programmabili che non possano essere differiti né gestiti in costanza delle ferie del dipendente interessato senza che insorgano situazioni di responsabilità ovvero di disservizio.

Qualora dovesse verificarsi una delle suddette ipotesi di comprovata impossibilità di fruizione delle ferie, i responsabili di struttura dovranno consentire al dipendente, su richiesta dello stesso, il recupero immediato delle ferie stesse al cessare della condizione di impedimento.

Nel caso in cui detta causa di comprovata impossibilità determini uno spostamento significativo del periodo di ferie programmato, i responsabili dovranno richiedere al dipendente la programmazione di un nuovo periodo di fruizione al fine di garantirgli il necessario ristoro psico-fisico.

Tale differimento dovrà essere ricompreso nell'arco temporale tra il **1.1.2007** e **ed il 31.3.2007**, salvo che il ripresentarsi di una nuova causa di comprovata impossibilità non ne richieda l'ulteriore spostamento al termine del **30.6.2007**.

La modifica introdotta al comma 12 dell'art.28 del CCNL comparto Università, dispone al riguardo:

*“Nel caso si renda impossibile per il lavoratore la fruizione dell’intero periodo di ferie nel corso dell’anno di maturazione, lo stesso ha diritto a procrastinarne **due settimane** nei diciotto mesi successivi al termine dell’anno di maturazione”*,

Si evidenzia che un eventuale differimento delle sole rimanenti due settimane (max 14 giorni) non ancora godute nei 18 mesi successivi l’anno solare di maturazione è da intendersi riferibile **esclusivamente** qualora sopravvenga una causa di giustificata **impossibilità**.

In tal senso devono ritenersi cause di impossibilità della fruizione delle ferie:

✍ assenze per malattia e/o altre analoghe forme di assenza oltremodo prolungate del dipendente non prevedibili e, pertanto, non programmabili.

Nei casi di assenza per malattia resta fermo quanto previsto in deroga dall’art.28 comma 14 del CCNL 9/8/2000.

Si richiama, altresì, l’attenzione delle SS.LL. medesime sulla corretta applicazione del comma 15 dell’art.28 del CCNL e sulle responsabilità derivanti dalla sua inosservanza.

E’ noto che le ferie sono un diritto irrinunciabile e che la mancata fruizione delle medesime non dà diritto alla percezione di compensi sostitutivi. Il citato c.15 deroga a tale disposizione generale stabilendo che all’atto della cessazione del rapporto di lavoro ”qualora le ferie spettanti a tale data non siano state fruite per esigenze di servizio, si procede al pagamento sostitutivo delle stesse”.

Le SS.LL. sono quindi invitate ad assicurarsi che, nella fattispecie in argomento, il personale sia posto nelle condizioni di fruire completamente delle ferie spettanti anche al fine di evitare inattesi esborsi da parte di questa Amministrazione.

Qualora dal mancato rispetto della citata norma e dalle disposizioni che precedono dovesse derivare un danno a questa Università si procederà al recupero della relativa somma con addebito a carico del responsabile della struttura.

Alla luce di quanto sopra esposto, si ricorda ad ogni responsabile di struttura che, per una migliore gestione delle attività del personale ed a garanzia dell’indispensabile recupero psico-fisico dello stesso nonché della continuità dei servizi, è necessaria una programmazione annuale dei calendari feriali del personale da predisporre all’interno della struttura diretta ed inviare ad ogni inizio anno al Settore I della Ripartizione II Personale.

Dovrà altresì essere tempestivamente inviata all’attenzione dello scrivente ogni comunicazione circa l’eventuale variazione della calendarizzazione già predisposta, che attesti l’impossibilità di fruizione delle ferie, recante le idonee giustificazioni del caso.

Si precisa, ad ogni buon fine, che la redazione della programmazione annuale ivi richiesta è preventiva ed indicativa, per cui l’eventuale insorgere di particolari e comprovate esigenze di servizio ovvero personali del dipendente può dar luogo ad una singola variazione, per ciascun periodo di riferimento.

Sarà cura di ogni responsabile di sede, infine, nel caso di inerzia del lavoratore circa la richiesta di fruizione delle ferie, l’assegnazione d’ufficio delle stesse previo accordo con il dipendente, nel precipuo interesse di quest’ultimo, altrimenti gravato da una eccessiva e prolungata attività lavorativa.

Si confida in una fattiva collaborazione da parte delle strutture in indirizzo al fine di assicurare la massima diffusione ed una puntuale applicazione di quanto prescritto con la presente circolare.

F.TO IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO